

Sent. 675/22
Causa 4301/22
rep. 769/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LATINA

Avv. Agostino DE ZORDO ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n°3283/20 R.G.
promossa con l'atto depositato in data 1/10/2020

DA



ATTORE

CONTRO

SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a., in persona del l.r.
pro-tempore, el.te dom.ta in Sezze (LT), via S. Carlo



CONVENUTA

OGGETTO: citazione per rimborso somme da indebito arricchimento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore evocava in giudizio l'istituto in epigrafe per sentirlo dichiarare tenuto alla restituzione di euro 3.499,178 oltre interessi, quale importo dovuto a titolo

di residuo dei costi anticipati all'accensione del mutuo (avvenuta in data 2.05.2013) e non maturati a seguito della sua estinzione anticipata (avvenuta il 31.05.2017), come da contratto di prestito (n. 476899) in atti; nonché per n. 2 rate addebitate come insolute e per costi di mediazione.

La soc. convenuta si costituiva contestando la pretesa attorea, avendo proceduto ai previsti accrediti in sede di estinzione del contratto di finanziamento secondo quanto nello stesso espressamente previsto e pattuito, in particolare, nell'art. 11 e secondo quanto specificatamente indicato nell'allegato modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (punto 4), conformemente alle previsioni dell'art. 125 sexies TUB nel testo ante riforma (D. L. n. 73/21 conv in L. n. 106/21).

All'udienza a trattazione scritta del 17/12/21 la causa, sulle note di trattazione delle parti, veniva assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A fronte dell'ampio dibattito in atto sulla richiamata normativa di riferimento (art. 125 sexies TUB) e sulla clausola contrattuale disciplinante la procedura ed i costi per l'estinzione anticipata (art.11 contratto di finanziamento) la questione merita articolata disamina.

Al riguardo l'attore ha in sostanza dedotto di avere diritto alla restituzione dei costi del credito soggetti a maturazione nel tempo, ovvero tutti quelli incassati anticipatamente, e quindi da ammortizzare pro-quota ovvero dividendo il totale degli importi versati alla stipula del contratto per il numero di rate pagate e moltiplicando il risultato per il numero di quelle residue e anticipatamente estinte.

Tale prospettazione può ritenersi solo parzialmente fondata atteso che l'istituto non ha correttamente applicato la normativa richiamata (art. 125, *sexies*, TUB) anche nella sua formulazione ante riforma; in tema di restituzione delle componenti economiche del contratto di finanziamento devesi, infatti, convenire sulla lettura logico-sistematica offerta dalla giurisprudenza di merito della norma alla luce e in conformità della Direttiva 2008/18 (per tutte Trib. Milano del 3.11.2020), di cui la stessa costituisce "trasposizione" nel nostro ordinamento, e ciò indipendentemente dalle conclusioni cui è giunta, sull'argomento, la Corte di Giustizia Europea nella cd. sentenza *Lexitor* dell'11.09.2019 (causa C383/18). Secondo la richiamata giurisprudenza di merito una lettura corretta e coerente per il conseguimento dei risultati attesi dalla normativa europea dettati a tutela del consumatore (parte contraente debole rispetto al professionista e alla sua unilaterale determinazione delle condizioni contrattuali) non consente di differenziare i costi da rimborsare tra quelli cd. *recurring* e quelli cd. *up front* ma prende in considerazione tutti i costi (oltre agli interessi) dovuti per la durata residua del contratto. Ne consegue la nullità e disapplicazione di ogni diversa pattuizione intervenuta tra le parti per contrarietà a norme imperative, con conseguente loro sostituzione di diritto (art. 1419 c.c.). Condivisibile appare però anche la richiesta della soc. convenuta di applicazione, nelle modalità di calcolo del rimborso, della cd. curva degli interessi in riferimento ai costi cd. *up front*, in quanto principio applicativo analogo (e quindi bilanciato) rispetto a quello richiesto per gli interessi corrispettivi, da cui la condivisibile rideterminazione dell'importo da rimborsare nella misura di euro 1.312,99.

Ne discende l'accoglimento parziale della domanda a limitatamente al suddetto importo, non potendosi riconoscere la richiesta delle spese assicurative ripetibili solo nei confronti dell'assicuratore e comunque anche rimborsate (all. n.8 fasc. parte convenuta), così come risultano essere state rimborsate, in difetto di contestazione, le rate risultate non pagate (all. nn.6 e 7 fasc. parte convenuta).

Le spese, attesa la peculiarità della questione, possono essere parzialmente compensate.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Latina, in parziale accoglimento della domanda condanna l'Istituto o convenuto alla restituzione di euro 1.312,99 oltre interessi nonché alle spese del presente giudizio che liquida, visti i criteri di cui al DM n. 55/14, in euro 600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimb. spese gen., iva e ca come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Latina, 2 maggio 2022

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Agostino DE ZORDO)

Reponato e'

04-07-22

Il Cancelliere
Cristina Alessandra Dentico

Cristina Dentico